



AFFISSO ALL'ALBO IL 22 DIC. 2014

RITIRATO DALL'ALBO IL _____

Conservatorio di Musica "E. R. Duni"
Istituzione di Alta Cultura

Piazza del Sudito tel. 0835-335797 - 331202 - fax 0835-331291
e-mail: info@conservatoriomatera.it

75100 Matera

CONSERVATORIO DI MUSICA
"E.R.DUNI" MATERA

N° Prot.: 006170
del 22/12/2014 USCITA

IL PRESIDENTE

- Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma della Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio della autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2003 ed approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 332 dell'11 luglio 2005;
- Sentito** il Consiglio Accademico che si è espresso nella seduta del 9 dicembre 2014;
- Vista** la deliberazione in data 18 dicembre 2014 del Consiglio di Amministrazione,

adotta

a decorrere dalla data del presente provvedimento, il regolamento del consiglio accademico, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Matera, lì



IL PRESIDENTE
(Dott. A. Greca)

**CONSERVATORIO DI MUSICA "E.R.DUNI" DI MATERA
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

**Art.1
(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, così come individuato nelle competenze ed attribuzioni, dall'art. 3 dello Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.M. 332 dell'11 luglio 2005.

**Art. 2
(Convocazione delle sedute)**

Il Consiglio Accademico si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

**Art. 3
(Forma della convocazione)**

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico e per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax a richiesta dei singoli consiglieri, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

La mancata convocazione anche di un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta.

**Art. 4
(Ordine del giorno)**

L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente ed è formulato in maniera chiara e precisa.

Il consiglio accademico, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.

Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovrà essere posta a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni utili prima della data stabilita per la riunione ordinaria del consiglio accademico. *anche tramite mail*

Eventuali integrazioni della documentazione e la documentazione relativa alle convocazioni d'urgenza, sono rese disponibili all'inizio della riunione.

**Art. 5
(Validità delle sedute)**

Per la validità delle sedute, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti, con arrotondamento all'unità inferiore.

Handwritten notes and signatures on the left margin:
- A vertical signature on the far left.
- The initials "MAS" written vertically.
- A large, stylized signature that spans across the text of Art. 4.
- The initials "15/11/2014" written vertically.

Handwritten signatures at the bottom of the page:
- A signature on the left.
- A signature in the center.
- A signature on the right.

I consiglieri impossibilitati a partecipare danno tempestiva comunicazione al Presidente. Su proposta del Presidente, il consiglio accademico può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

Il Presidente cura che le decisioni del consiglio accademico siano portate tempestivamente a conoscenza delle strutture didattiche incaricate della loro esecuzione e della Direzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio accademico.

Art. 6 **(Il Presidente)**

Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo statuto e dai regolamenti e inoltre:

- a. dichiara aperta la seduta;
- b. dirige la discussione;
- c. indice le votazioni;
- d. riconosce e proclama l'esito;
- e. dichiara chiusa la seduta.

In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune all'organo collegiale; su di esse né si discute, né si delibera.

Art. 7 **(il Segretario)**

Il segretario dell'organo collegiale compila il processo verbale della seduta, composto dalle deliberazioni, che vengono sottoscritte seduta stante da tutti i presenti alla seduta ed inserite in apposito registro delle deliberazioni del Consiglio Accademico.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo e, in caso di assenza od impedimento, dall'assistente amministrativo designato dal Direttore.

Gli interventi dei quali i consiglieri chiedono la verbalizzazione devono essere presentati per iscritto e sono acclusi alla deliberazione alla quale afferiscono.

Art. 8 **(Discussione)**

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente, il quale potrà affidare tale compito ad un consigliere.

I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nel limite di tempo di cinque minuti con possibilità di una breve replica.

I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione, che debbono essere messe in votazione.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei pareri obbligatori, ove prescritti.

Art. 9 **(Votazione)**

Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, le seguenti forme di votazione:

- a. appello nominale;
- b. scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli prevale il voto del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia delle deliberazioni in ordine a particolari argomenti. Prima di una votazione i consiglieri possono esprimere, a richiesta, una dichiarazione di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Art.10 (Verbale)

Il processo verbale della deliberazione deve indicare:

- a. il giorno, il mese, l'anno, ora e il luogo della seduta;
- b. il punto all'ordine del giorno, sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;
- c. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
- d. il nome del segretario;
- e. il dispositivo della deliberazione;
- f. la firma di tutti i presenti alla seduta.
- g. Il processo verbale è redatto dal segretario.

Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale, previa presentazione del testo scritto.

Art.11 (Incompatibilità)

Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.

Art.12 (gruppi di lavoro e commissioni)

Il Consiglio Accademico può istituire, in qualsiasi momento, appositi gruppi di lavoro o commissioni, per lo studio di specifiche materie e per la definizione di specifiche problematiche di competenza del consiglio medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

La scelta e la nomina dei componenti di ciascun gruppo di lavoro o commissione è a cura dello stesso consiglio accademico. Ogni componente del consiglio può far parte di una sola commissione in qualità di coordinatore.

Art.13 (Pubblicità degli atti)

Le deliberazioni del consiglio accademico sono pubblicate sul sito web istituzionale e sono accessibili a chi vi abbia interesse nei modi e forme di legge e di regolamento.

Art.14 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Conservatorio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 3 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso dalla pubblicazione sul sito web dell'istituto.

Caracciolo

Caracciolo

Caracciolo

Caracciolo

Caracciolo